

STATUTO

Associazione “GRUPPO 2003 per la Ricerca Scientifica”

Sezione I - GENERALITÀ

Articolo 1) - Denominazione

È costituita una Associazione denominata “**Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica**,” qui in seguito “Gruppo 2003” disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 2) - Sede e Durata

L’Associazione ha sede legale in Milano, via Garofalo n. 4

La durata dell’associazione è illimitata

Articolo 3) - Finalità e scopi

L’associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue finalità culturali. Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo della ricerca e della cultura scientifica in Italia e, a tal fine, di sviluppare interazioni tra l’ambiente economico e politico e quello della ricerca scientifica.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promozione della cultura scientifica attraverso strumenti diversi, inclusi i media;
- b) organizzazione di congressi, riunioni e simposi a livello locale e nazionale;
- c) partecipazione ufficiale a manifestazioni organizzate da essa stessa o da istituzioni analoghe;
- d) formulazione di proposte e documenti specifici come stimolo e contributo ad una discussione critica del sistema ricerca, innovazione e sviluppo;
- e) eventuali iniziative editoriali strettamente connesse con il carattere scientifico e le finalità dell’Associazione.

L’associazione potrà svolgere, in via ausiliaria e sussidiaria, attività economiche, sempre e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Sezione II – PATRIMONIO - ENTRATE ED ESERCIZI FINANZIARI

Articolo 4) - Entrate e Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) erogazioni liberali degli associati e di terzi

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni, legati, erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) altre entrate e attività compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale e non in contrasto con gli scopi statutari e comunque previste dall’art. 4 della legge n. 383/2000.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 5) - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro questa data il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio preventivo per il successivo esercizio ed entro il 28 Febbraio dell'anno successivo predisporrà il bilancio consuntivo dell'anno precedente che dovrà fare riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione.

Detti bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere approvati dall'assemblea e dovranno essere resi noti a tutti gli associati, previo deposito presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea, in modo che ogni associato ne possa prendere visione.

È fatto divieto di distribuire eventuali avanzi di gestione, che devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali, previste dallo statuto, nonché fondi o riserve.

Sezione III – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 6) - Soci - Acquisto e perdita della qualifica di Socio

Fanno parte del Gruppo 2003 i:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

Sono **Soci Fondatori** del Gruppo 2003, coloro che:

- a) compaiono nelle liste ISI “Highly Cited” alla data di costituzione dell'Associazione;
- b) sottoscrivono il “Manifesto del Gruppo 2003: per una rinascita della ricerca scientifica in Italia”;
- c) condividono e sottoscrivono il presente statuto;
- d) sono presenti, in persona o per delega scritta all'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono essere ammessi a far parte del Gruppo 2003, in qualità di **Soci Ordinari** coloro che:

- a) compaiono nelle liste dell'ISI “Highly Cited” all'atto della domanda di associazione;
- b) sono affiliati con una Università o con una struttura di ricerca italiana;
- c) sottoscrivono il “Manifesto” e condividono lo Statuto dell'Associazione.

Per diventare Socio Ordinario, il candidato deve presentare domanda al Presidente su apposito modulo. La domanda deve essere controfirmata da due Soci (Fondatori o Ordinari) e deve essere poi approvata dal Consiglio Direttivo e successivamente deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può, all'unanimità, nominare **Soci Onorari** persone ritenute particolarmente meritevoli e degne, che condividano interessi ed obiettivi dell'Associazione ed abbiano contribuito in modo significativo alle sue attività.

Non possono essere avanzate più di due candidature all'anno. La qualifica di Socio Onorario è a vita.

Ogni Socio Fondatore, Ordinario o Onorario può partecipare di diritto a tutte le manifestazioni dell'Associazione, ha accesso a tutte le pubblicazioni dell'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo i temi di lavoro delle manifestazioni, ha diritto di elettorato attivo e passivo nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Organizzazioni (quali ad esempio fondazioni ed associazioni private, aziende, gruppi industriali etc.) che hanno interesse nelle attività del Gruppo 2003, possono essere invitate dal Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, a diventare **Soci Sostenitori** dell'Associazione. Il contributo finanziario dei Soci Sostenitori sarà

utilizzato per le attività promosse dal Gruppo 2003 e verrà appropriatamente riconosciuto. I Soci Sostenitori non godono né dell'elettorato attivo, né di quello passivo.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento delle quote sociali o per esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta dei Probiviri, per motivi gravi.

L'acquisto e la perdita della qualifica di Socio non possono in qualunque modo dipendere da discriminazioni di natura economica, religiosa, politica, razziale e sessuale.

Articolo 7) - Prestazioni degli Associati

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguitamento dei fini istituzionali.

In caso di necessità l'Associazione potrà assumere, con delibera del Consiglio Direttivo, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Sezione IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8) - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- i Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Probiviri.

Articolo 9) - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari.

L'Assemblea è convocata in località anche diverse della sede legale dell'Associazione mediante comunicazione scritta (anche elettronica) a tutti i Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con preavviso di almeno 15 giorni e con indicazione dell'ordine del giorno.

Hanno diritto di voto solo i soci Fondatori, Ordinari ed Onorari presenti e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è presieduta del Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o da persona nominata dal Consiglio Direttivo e delibera:

- sugli indirizzi scientifici generali e le attività dell'Associazione;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei Revisori dei Conti;
- la nomina dei Probiviri;
- l'approvazione dei bilanci;
- gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- quant'altro demandato ad essa dall'Assemblea per legge ovvero per Statuto.

L'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè essa consegua il voto favorevole della maggioranza di questi.

Restano salve le particolari maggioranze richieste dall'articolo 14 del presente Statuto e dall'articolo 21 del Codice Civile per lo scioglimento dell'Associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10) - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo composto da 7 membri, in rappresentanza di almeno 4 aree scientifico-disciplinari distinte, eletti tra i soci Fondatori, Ordinari ed Onorari a maggioranza semplice con voto segreto dell'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva, ad eccezione del membro che riveste la carica di Vice Presidente il quale rimane membro del Consiglio per sei anni consecutivi (in quanto alla scadenza della carica di Vice Presidente assume automaticamente quella di Presidente, come previsto nel successivo articolo 11). Il Consiglio Direttivo elabora i programmi scientifici, organizzativi, divulgativi e propone nuove iniziative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Esso delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il processo verbale delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di dimissione o morte di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida all'Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, promuove ogni iniziativa tendente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi fra gli altri quelli di: convocare le assemblee; pronunciarsi sulle domande di ammissione di nuovi soci; determinare annualmente l'ammontare delle quote di iscrizione; redigere i bilanci preventivo e consuntivo; presiedere alle attività editoriali dell'Associazione, per le quali nomina eventuali comitati redazionali; stabilire, in base alle proposte dei soci, la sede ed i temi di lavoro delle manifestazioni.

Articolo 11) – Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo, nominato dalla prima assemblea convocata dopo la costituzione dell'associazione, elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, che ha il compito di collaborare con il Presidente e sostituirlo in sua assenza. La carica di Presidente e di Vice Presidente hanno durata triennale. Al termine del mandato del Presidente, colui che ha ricoperto la carica di Vice Presidente diviene automaticamente Presidente. I Consigli Direttivi, successivi a quello nominato dalla prima assemblea, provvederanno pertanto solo alla nomina del Vice Presidente.

Resta comunque salva la competenza del Consiglio Direttivo di nominare anche il Presidente se, per qualunque motivo, se ne presenti la necessità.

Il Presidente ed il Vice Presidente dovranno necessariamente appartenere ad aree scientifiche diverse. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e, d'accordo con questo, l'Assemblea dei Soci; ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con altre Istituzioni; e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con le più ampie facoltà, salvo quanto devoluto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Articolo 12) - Segretario e Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo nell'espletamento di tutte le loro funzioni e, in particolare, cura:

- gli aspetti organizzativi dell'Associazione

- la convocazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi libri;
- la gestione della Segreteria dell'Associazione, disbrigandone la corrispondenza.

Il Segretario promuove inoltre la ricerca di contributi per l'Associazione e mantiene costantemente aggiornato l'indirizzario elettronico dei soci.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario

Il Tesoriere:

- raccoglie le quote associative annuali;
- relaziona all'Assemblea in maniera dettagliata sulle finanze, sulle spese sostenute dall'associazione, sul numero degli iscritti e sulle necessità finanziarie;
- tiene un dettagliato e comprensibile registro degli iscritti e di tutti i movimenti pecuniari dell'associazione;
- cura la gestione dei pagamenti dell'Associazione;
- è responsabile della predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere nominati anche tra non soci e non appartenenti al Consiglio Direttivo, durano in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere rieletti.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

In caso d'assenza o di impedimento le funzioni di Segretario e/o Tesoriere possono essere temporaneamente demandate dal Consiglio Direttivo ad un membro dello stesso.

Può essere istituito un ufficio operativo presso il quale il Segretario ed il Tesoriere svolgono i compiti loro affidati.

Articolo 13) - Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero massimo di tre, anche tra non Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori controllano il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritengano opportuno; verificano l'osservanza delle disposizioni statutarie e verificano il bilancio dandone relazione all'Assemblea.

Articolo 14) - Probiviri

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, anche tra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Compito del Collegio dei Probiviri è di giudicare in merito ai rapporti fra Gruppo 2003 e i singoli Soci per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto, e di tutte quelle regole di comportamento accettate dalla comunità scientifica internazionale, con particolare riferimento a quelle dettate dall'etica professionale e quelle inerenti a qualsiasi altra attività che siano comunque correlate alle conseguenze pubbliche dell'attività scientifica e professionale dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri viene presieduto dal membro più anziano di età che:

- convoca il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 5 Soci (Fondatori, Ordinari o Onorari);
- stabilisce la sede e l'ordine del giorno della riunione, che presiede.

Il Collegio dei Probiviri esamina il caso, informa il Socio della procedura in atto, raccoglie la documentazione necessaria, e può dichiarare che non esiste l'intervento a procedere, ovvero dopo aver invitato l'interessato a presentare le proprie argomentazioni, può emettere provvedimenti di: 1) censura; 2) sospensione temporanea; 3) espulsione dal Gruppo 2003.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice alla presenza dei suoi tre membri, salvo che per il provvedimento di espulsione per cui è necessaria l'unanimità, e il suo giudizio è inappellabile.

Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono trasmesse al Consiglio Direttivo che ne dà immediata attuazione e comunicazione a tutti i Soci.

Sezione V – NORME FINALI

Articolo 15) - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, fini scientifici o di beneficenza come indicato dall’Assemblea.

Articolo 16) - Modifiche allo statuto

Il Consiglio Direttivo, ovvero un gruppo di soci non inferiori a dieci, possono proporre modifiche del presente Statuto. Dette modifiche, per essere operanti, devono essere approvate dall’Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno metà degli associati, oppure espresse a mezzo di un referendum epistolare (anche elettronico) tra tutti i soci, da sottoporre a verifica in occasione della successiva Assemblea se l’esito del referendum, anche se positivo, non avesse raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 17) - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, ovvero tra uno o più di questi e l’Associazione, in ordine all’esecuzione del presente Statuto ed alle deliberazioni dell’Assemblea od altri Organi Sociali, e in una parola in ordine a tutti i rapporti connessi all’Associazione ed alle sue iniziative, saranno sottoposti (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e saranno inappellabili.

Articolo 18) - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione.